

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

Nn. 2988-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1991

ONOREVOLI SENATORI. - È sottoposta al nostro esame la proposta di convertire in legge il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299.

Tale decreto è composto sostanzialmente da quattro articoli che riguardano i seguenti argomenti:

1) disposizioni tributarie volte ad aumentare le entrate erariali dell'esercizio 1991, mediante anticipazione di tributi già previsti dall'ordinamento;

2) norme volte a sanare gli effetti del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, che non fu poi convertito in legge;

3) una disciplina minuta e articolata dei controlli e degli incroci dei dati raccolti, che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare al fine di combattere il fenomeno dell'evasione fiscale;

4) l'autorizzazione agli uffici finanziari di attuare l'archiviazione dei documenti mediante l'utilizzo di memorie ottiche e, conseguentemente, di procedere progressivamente alla eliminazione degli originali e dei supporti cartacei.

Le misure più significative e meritevoli di attenzione sono quelle contenute nell'articolo 1: esse riguardano l'anticipazione del calcolo e del versamento della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (INVIM decennale), a carico di società di ogni tipo e oggetto, degli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni non riconosciute.

Non si tratta di un'imposta nuova: essa è già prevista dall'ordinamento; scadrebbe nel 1993 e dovrebbe esser corrisposta a tale data sull'incremento di valore che i beni immobili hanno registrato nel decennio 1983-1993; con la presente anticipazione

l'imposta dovrà essere calcolata sull'incremento di valore verificatosi dopo il 1983 e alla data del 31 ottobre 1991. Da tali considerazioni potrebbe derivare il convincimento che la disposizione non dia luogo a problemi.

In realtà permangono questioni di non facile soluzione, sul piano della equità, e la preoccupazione che si determinino effetti negativi sul piano della liquidità del sistema produttivo.

Il tributo in questione, in base al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, sarebbe di competenza dei comuni, per cui l'attribuzione del gettito all'erario equivale ad una sottrazione di entrate continuative (quelle relative ad immobili per i quali il decennio di maturazione per l'INVIM straordinaria si conclude nel corso del 1991 o degli anni successivi) o straordinarie (quelle relative alla scadenza del 1993). È da considerare, comunque, che già nel 1983 vi fu un'analoga revisione straordinaria dell'INVIM decennale con attribuzione del gettito all'erario.

Il valore iniziale, rispetto al quale si determina l'incremento di valore, risulta - per la generalità degli immobili - fissato all'anno 1983; la valutazione 1983 è, di regola, assai sottostimata e può dar luogo, quindi, al rinvenimento di un incremento di valore assai superiore al reale.

Infatti, nel 1983, all'epoca della precedente applicazione generalizzata dell'INVIM decennale, il valore finale degli immobili fu, nella gran maggioranza dei casi, determinato in modo automatico applicando un incremento forfettario annuale, in misura costante, pari al 15 per cento del valore originario.

Per contro, il valore finale dei beni viene stabilito nel valore corrente ad oggi, senza tenere conto della svalutazione monetaria intercorsa; viene altresì stabilito che gli

uffici finanziari non potranno sottoporre a rettifica il valore finale dei fabbricati se, nella dichiarazione che il contribuente produrrà ai fini della individuazione dell'incremento di valore degli immobili, esso risulterà non inferiore a quello desumibile dai nuovi estimi catastali, determinati a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 23 gennaio 1990.

I nuovi estimi catastali dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 1992, ma, al solo fine di questa imposta straordinaria INVIM, vengono anticipati al 1° ottobre 1991.

È evidente che i valori ricavati dai nuovi estimi risultano utili solo al fine di evitare le rettifiche d'ufficio dei valori dichiarati; tuttavia, è da presumere che molti contribuenti li utilizzeranno quale valore finale per ogni bene soggetto all'imposta. Infatti, il ricorso a tali valori dà garanzie nei confronti del fisco e risulta estremamente semplice e univoco, così da eliminare le possibili discussioni su un elemento tanto incerto e controvertibile quale è il valore corrente di un bene che non è oggetto di scambio sul mercato.

Il prevedibile ampio ricorso agli estimi catastali revisionati imporrebbe che tali valori risultassero corretti e approssimati al valore di mercato, con perfetta omogeneità su tutto il territorio nazionale.

Invece la Commissione non conosce ancora e non ha garanzia che ciò avverrà. Anzi, da alcuni dati assunti a campione non si è verificata con sicurezza l'esistenza di criteri valutativi omogenei tra le diverse città italiane.

È da rilevare anche che la mancanza di conoscenza dei valori finali (così determinabili) e, al tempo stesso, dei valori iniziali non ha permesso una valutazione - neppure a campione - della incidenza di questa imposta sul carico tributario delle società e degli enti soggetti.

È infine da rilevare che la avvenuta revisione delle rendite catastali e degli estimi è un'operazione che può, solo in parte, fornire valori catastali rispondenti alle effettive caratteristiche di ogni fabbricato, in quanto manca ancora la revisione

del classamento dei singoli edifici; tale operazione è già stata disposta, ma potrà esser conclusa solo nel 1993.

Allo scopo di eliminare i timori rispetto ai nuovi estimi catastali, in Commissione erano state avanzate diverse proposte alternative, ma esse non hanno avuto seguito a causa della temuta riduzione del gettito previsto.

Due particolari problemi si presentano, poi, per i beni strumentali; è da ricordare che i beni strumentali, in quanto tali e se utilizzati dal proprietario, non sono soggetti all'imposta.

Il primo problema riguarda gli immobili oggi non più strumentali: essi risultarono esenti dall'imposta nel 1983 ma oggi vi sono soggetti. Per determinare il loro valore iniziale si potrebbe risalire addirittura al 1966, rilevando, in tal modo, un incremento di valore spropositato e non vero, perchè determinato dal deprezzamento della moneta, in buona parte.

Il secondo caso riguarda i beni strumentali che in alcune società, per ragioni organizzative, sono stati riuniti in società immobiliari controllate dall'impresa di produzione o nelle società che la controllano, pur restando, come prima, di fatto utilizzati strumentalmente per l'attività aziendale.

Due emendamenti tendenti a risolvere tali casi, in Commissione, sono stati ritirati - pur essendo pienamente giustificati - per il parere contrario della 5ª Commissione e per questioni di gettito globale.

Il decreto-legge, all'articolo 1, comma 10, modifica i termini di scadenza dell'equo canone rispetto a quanto stabilisce la legge 27 luglio 1978, n. 392: viene cioè soppressa la norma secondo la quale le modalità di determinazione dell'equo canone erano valide fino alla adozione dei nuovi estimi. Tale soppressione equivale a dare validità a tempo indeterminato alle suddette modalità; c'è da porsi l'interrogativo se non fosse meglio stabilire una nuova scadenza, anzichè aspettare fiduciosi che venga approvato dal Senato e poi dalla Camera il disegno di legge n. 2606, attualmente in discussione alla 8ª Commis-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione del Senato, che riguarda la riforma dell'equo canone.

L'articolo 2 del decreto-legge si propone di dare riconoscimento giuridico agli atti compiuti dai contribuenti allorchè presentarono le dichiarazioni integrative sui propri redditi immobiliari, in applicazione del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, poi decaduto senza essere convertito in legge. Viene altresì previsto che essi possano completare i versamenti, in parte già effettuati, a seguito delle dichiarazioni presentate, e che non si applicano a tali casi sanzioni amministrative.

Si tratta, quindi, di una disposizione giusta e doverosa.

Gli articoli 3 e 4 trattano materia interna agli uffici dell'Amministrazione finanziaria che, forse, non era necessario definire per legge, potendo risultare sufficienti disposizioni emanate dall'Esecutivo. La 6^a Commissione non ha, comunque, avanzato rilievi su tali articoli.

Nel complesso, la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di proporre all'Assemblea la conversione del decreto-legge con le modifiche approvate.

FAVILLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

1° ottobre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: ACONE)

25 settembre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Tuttavia, in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, sorge il sospetto della superfluità della disposizione qualora si riferisse alla cifra accertata e non a quella dichiarata.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

Sul disegno di legge:

24 settembre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime il proprio nulla osta, a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che venga soppressa la norma di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1 del decreto, la quale è in contrasto con la legge finanziaria 1991, in quanto prevede una copertura finanziaria a carico delle maggiori entrate del decreto.

Ovviamente, il problema si dovrà risolvere reperendo una apposita copertura finanziaria.

Su emendamenti

9 ottobre 1991

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, dichiara il proprio parere contrario - ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - in quanto implicanti una diminuzione di gettito per il 1991 senza la relativa copertura finanziaria, per gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.4.a, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.3.a e 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1 e 2.1, il parere è contrario, raccogliendo le indicazioni in tal senso da parte del Tesoro. Il parere è di nulla osta per quanto riguarda il parere 1.6.a, volto a recepire la condizione espressa sul testo del decreto.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE
AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera d) compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente».

Al comma 3, sostituire le parole: «al 10 dicembre» con le altre: «al 20 dicembre».

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991».

Art. 2.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nei confronti di coloro i quali hanno presentato le dichiarazioni sostitutive non si applicano le relative sanzioni amministrative».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383. Restano altresì salvi gli effetti del differimento al 16 ottobre 1989, disposto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 330 del 1989, dei termini già differiti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1991.

Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive dei redditi dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorchè non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991.

2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto tra il 1° gennaio 1990 e il 30

giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresì, per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)* del secondo comma dell'articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, è computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera *d)*, primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25 l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991.

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1° novembre al 10 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'articolo 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'articolo 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento può essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

4. L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio è diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che è notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. Il pagamento del compenso ai concessionari è a carico dello Stato.

7. Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento, per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a cinquanta, per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1° gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è anticipato al 1° ottobre 1991.

9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo è di esclusiva spettanza dello Stato.

10. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è soppresso.

Articolo 2.

1. I contribuenti che avevano richiesto di differire il versamento del 30 per cento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati presentate, entro il 15 dicembre 1989, come disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, devono effettuare il predetto versamento, con gli interessi del 12 per cento annuo, dal primo al quindici dicembre 1991 con le modalità stabilite dai decreti del Ministro delle finanze in data 27 ottobre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1989 e n. 264 dell'11 novembre 1989. Sulle somme non versate nei termini prescritti nonchè su quelle versate con modalità diverse da quelle prescritte si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

2. Al controllo ed alla liquidazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1, nonché alle eventuali iscrizioni a ruolo e ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze, avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni sostitutive e, per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali entro lo stesso termine, ai sensi del predetto decreto n. 602 del 1973, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Gli imponibili e le imposte dichiarati con le dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalle predette dichiarazioni non sono dovuti interessi e soprattasse e le stesse dichiarazioni non costituiscono titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti di coloro i quali hanno presentato le dichiarazioni sostitutive e non avevano per gli stessi periodi di imposta presentato la dichiarazione dei redditi non si applicano le relative sanzioni amministrative se nei medesimi periodi non hanno posseduto redditi diversi da quelli oggetto delle dichiarazioni sostitutive e da redditi di lavoro dipendente. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive indicate nel presente articolo non sono deducibili.

Articolo 3.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base dei dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni del presente articolo e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Per l'accertamento parziale previsto dal comma 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra i dati catastali, anche acquisiti attraverso procedure di accatastamento automatico, e i dati delle dichiarazioni dei redditi è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze. Le segnalazioni riguardano, inoltre, i risultati di incroci tra i dati degli atti e contratti soggetti a

registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti e i dati delle dichiarazioni dei redditi.

3. Agli accertamenti parziali previsti nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, dell'imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dai commi 1 e 2.

4. I comuni, anche avvalendosi dei collegamenti telematici previsti dal decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, possono verificare se unità immobiliari esistenti nel territorio comunale risultano dichiarate in catasto e comunicare ai competenti uffici tecnici erariali le unità non risultanti. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

5. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, al fine di provvedere ai sensi del comma 1, possono inviare a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

6. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

Articolo 4.

1. Al fine della semplificazione della gestione contabile-amministrativa dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, le immagini e le riproduzioni dei certificati di accreditamento o del postagiuro, ottenute con l'utilizzazione di tecnologie per la memorizzazione delle immagini, tengono luogo degli originali e l'archiviazione con l'utilizzo di memorie ottiche esonera dalla conservazione di questi; i supporti ottici devono essere conservati per almeno sette anni a decorrere da quello in cui è stato eseguito il versamento.

2. Il rimborso delle somme non dovute di cui è stato tuttavia effettuato il versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma anteriormente alla data d'inizio dell'utilizzazione delle memorie ottiche di cui al comma 1, è disposto dall'intendente di finanza sulla base degli

originali delle ricevute ed attestazioni di versamento, che hanno valore di certificati di accreditamento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fissata la data di avvio dell'utilizzazione delle memorie ottiche non oltre i sessanta giorni successivi e sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alla dichiarazione di annotamento di restituzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono altresì stabiliti i numeri di conto corrente postale ed approvati i modelli dei moduli che devono essere utilizzati per il versamento.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI -
CIRINO POMICINO - PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI